

Per aumentare i fondi che finanziano le retribuzioni delle Eq

DS4811

DS4811

# Servono i contratti locali

**E' da respingere l'idea che gli enti possano decidere unilateralmente con deliberazione di giunta o di consiglio**

DI LUIGI OLIVERI

Necessaria la contrattazione decentrata integrativa per incrementare i fondi di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate qualificazioni (Eq), avvalendosi delle previsioni del "decreto PA".

Pertanto, è da respingere l'idea che gli enti possano unilateralmente, con deliberazione di giunta o consiglio o di qualsiasi altro organo, decidere quale parte dell'incremento assentito dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n.25/2025 possa andare alla parte stabile del fondo decentrato e quale parte possa destinarsi all'aumento dei capitoli di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni.

L'esercizio della potestà decisionale degli enti risiede esclusivamente nello stabilire "se" avvalersi della facoltà e, una volta controllato che sussistano tutti i requisiti contabili e tecnici, in che misura, visto che l'incidenza del fondo della contrattazione decentrata più il finanziamento delle Elevate qualificazioni sul tabellare del personale delle aree professionali è nel massimo possibile al 48%, sicché può essere deciso in quantità inferiore.

La giunta è l'organo preposto ad adottare queste decisioni, che influenzano la costituzione del fondo. Bisogna, però, ricordare che tale attività attiene alle funzioni gestionali e non di governo. Dunque, costituire il fondo comprendendovi le risorse che la giunta abbia deciso di utilizzare alla luce dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n.25/2025, è competenza del dirigente o responsabile di servizio indicato dal regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi di ciascun ente.

Gli incrementi consentiti dalla norma vanno però direttamente a favore della parte stabile del fondo. E' scritto in modo chiarissimo nella disposizione: "A decorre dall'anno 2025, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio".

La disposizione non lascia nessuno spazio per distrarre unilateralmente l'incremento, riservato al fondo, verso altre destinazioni.

L'unico sistema, quindi, per assegnare l'incremento del salario accessorio alle retribuzioni delle Elevate qualificazioni è attivare la contrattazione decentrata integrativa.

Non bastasse quanto emerge con evidenza inconfondibile dalla norma, la nota operativa della Ragioneria Generale dello Stato 27.6.2025, n. 175706 prende nettamente posizione per la necessaria contrattazione, laddove chiarisce che "A tal fine si richiama quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente Ccnl Comparto funzioni locali - triennio 2019-2021 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo".

Dunque, l'intento di estendere anche alle Elevate Qualificazioni gli effetti del possibile aumento del salario accessorio deve necessariamente passare dalla contrattazione decentrata integrativa, mentre è illecita ogni destinazione unilaterale.

— © Riproduzione riservata — ■

